

Cessazione o variazione sostanziale indici: piano scritto di intervento

La normativa vigente (Regolamento UE 1011/2016) in materia di indici di riferimento utilizzati come riferimento nei contratti/strumenti finanziari e/o per misurare le performance di fondi di investimento contiene disposizioni attinenti l'utilizzo da parte delle "entità vigilate" (tra le quali la Banca) dei menzionati indici.

La normativa prevede che la Banca, in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza un indice di riferimento rediga e mantenga solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Per "variazione sostanziale" deve intendersi la modifica sostanziale della metodologia di calcolo, ma non l'oscillazione quantitativa dello stesso per effetto della dinamica di mercato.

In conformità al dettato normativo la Cassa di Risparmio di Bolzano ha definito il seguente piano operativo da porre in essere nell'eventualità si dovessero materializzare le condizioni di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento in uso:

- convocare la "task force" composta dai seguenti attori: Direzione Sviluppo Strategico, Direzione Operations (IT & BO e BP Finanza), Compliance e Antiriciclaggio, Risk Management, Servizio Legale, Direzione Finanza e Tesoreria, Direzione Corporate Banking, Direzione Crediti, Direzione Commercial Banking, Servizio Organizzazione
- analizzare gli impatti in conseguenza della cessazione/variazione sostanziale degli indici di riferimento in uso, al fine di individuare gli interventi necessari all'adozione dei nuovi indici
- identificare i contratti collegati agli indici di riferimento oggetto di sostituzione
- qualora gli orientamenti di settore o di sistema dovessero rendere non adottabile un indice sostituito individuato precedentemente, definire una proposta di indice alternativo indicando il motivo per cui tale indice sarebbe un'alternativa valida (coerenza e omogeneità in termini di correlazione e/o rappresentatività del mercato, area geografica, valuta ed altri attributi rilevanti rispetto al benchmark cessato/variato) e verificare che l'indice alternativo sia fornito da un amministratore ubicato nell'Unione o da un amministratore ubicato in un paese terzo, incluso nel Registro ESMA
- definire le iniziative da intraprendere sul fronte commerciale/clientela
- attivare/definire clausole di "fallback"
- (solo in caso di emissioni della Banca) provvedere affinché il prospetto includa informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è fornito da un amministratore incluso nel Registro ESMA (qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare, conformemente alla direttiva 2003-71-CE o alla direttiva 2009-65-CE, riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, la Banca, in qualità di emittente offerente o richiedente l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato)
- sottoporre la proposta di indice alternativo al Comitato Monitoraggio Rischi
- formulare parere su indice alternativo, sul motivo per cui tale indice sarebbe alternativa valida e sulle iniziative da intraprendere in caso di variazione cessazione/variazione sostanziale di indici di riferimento in uso
- redigere e formalizzare il piano scritto di adozione dei nuovi indici di riferimento riportante tutte le azioni da avviare con relativi deliverables, derivati dall'analisi degli impatti organizzativi, le responsabilità ed i tempi di esecuzione del piano
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano scritto
- approvare l'indice alternativo ed il piano scritto di adozione dei nuovi indici
- Inviare piano scritto di adozione dei nuovi indici di riferimento alle autorità competenti (su richiesta di queste)